



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
PROVINCIA DI SASSARI

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.32 del 23.05.2000

Oggetto: Approvazione P.d.L. Pattitoni Pietruccia e più in località Tiriddò.

L'anno duemila, il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 18.00, nella sala delle adunanze del Comune, convocata in sessione straordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale.:

Consiglieri	Pres.	Ass.	Consiglieri	Pres.	Ass.	
Inzaina Giovanni Antonio	×		Corda Pasquale	×		
Careddu Mario	×		Pileri Tomaso		×	
Corda Diego	×		Sanna Agostino	×		
Lacana Gavino	×		Decandia Elio		×	
Careddu Domenico	×		Loddo Giorgio	×		
Murrighile Domenico	×		Murrighili Pierino		×	
Russo Pasquale	×		/			
			Assegn.	In carica	Presenti	Assenti
			n.13	n.13	n.10	n.3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor GIOVANNI ANTONIO INZAINA in qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario Comunale dott. MARIO AVELLINO
- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE

MESSO in discussione il punto iscritto all'ordine del giorno e concernente l'oggetto, illustra ai sigg. Consiglieri il Piano di Lottizzazione in zona F2 a Tiriddò e presentato dai signori Pattitoni Pietruccia, Pattitoni Pasqualino e Corollo Vittorio.

CEDE quindi la parola al Consigliere Russo, Assessore all'Urbanistica, perché illustri all'Assemblea i contenuti tecnici del P.d.L. in oggetto.

L'Assessore, relazionando in merito, richiamando la nota del 14.02.2000 prot.135/u, trasmessa dalla R.A.S., Assessorato agli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, che si allega alla presente deliberazione, fa presente che lo stesso piano di lottizzazione è stato approvato dalla Commissione Edilizia in data 17.05.2000 con verbale n.494/4129.

Precisa inoltre che il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimersi in merito alla concessione della deroga all'art.3 delle N.d.A., in quanto la superficie del comparto interessata dal P.d.L. in oggetto è inferiore al minimo previsto, che è di 10 Ha, e come si evince dalla documentazione presentata dai richiedenti, non vi è stata adesione a partecipare al P.d.L. da parte dei proprietari dei lotti confinanti, rendendo impossibile il raggiungimento della superficie minima prevista dalle N.d.A. Considerando l'entità della superficie del comparto in oggetto, propone la deroga all'art.3 delle norme di attuazione e l'adozione del P.d.L.

L'Assessore, infine, da lettura del parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Area Tecnica, e informa i Consiglieri che prima della adozione definitiva si rende necessaria la presentazione da parte dei Signori Pattitoni e Corollo della relazione geologica e geotecnica, come previsto dal punto h del D.M. LL.PP. 11.03.88. Prima della convenzione dovrà essere inoltre presentato computo metrico estimativo relativo all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, dal quale si evincono gli oneri a carico del Lottizzante.

VIENE aperta la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Presidente;

SENTITI gli interventi dei vari consiglieri succedutisi nella discussione;

■ VISTO il sottoindicato parere di conformità e legittimità del Segretario espresso ai sensi dell'art.17,c.68 L.127/97:

Il Segretario Comunale
(dott. Mario Avellino)



■ VISTO il sottoindicato parere favorevole espresso ai sensi dell'art.53 della L.142/90:

- in ordine alla regolarità tecnica:

Il Resp.le Area Tecnica
(arch. Natale Miniaci)



Ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di adottare il Piano di Lottizzazione in zona F2 a Tiriddò, presentato dai sigg. Pattitoni Pietruccia, Pattitoni Pasqualino e Corollo Vittorio;
2. di concedere la deroga all'art.3 delle N.d.A. per quanto riguarda la superficie minima del comparto;
3. di approvare lo schema di convenzione;
4. di allegare alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, copia dei seguenti elaborati:

- parere del Dirigente dell'Area Tecnica;
- schema di convenzione;
- tav.1 - relazione tecnica illustrativa;
- tav.2 - corografia;
- tav.3 - planimetria catastale;
- tav.4 - stralcio comparto F2 del p.d.f.,
- tav.5 - aree di cessione
- tav.6 - viabilità esistente e di previsione
- tav.7 - zonizzazione;
- tav.7a- planimetria sedi stradali;
- tav.8 - opere di urbanizzazione;
- tav.8a - illuminazione pubblica;
- tav.9 - opere di urbanizzazione (rete fognaria);
- tav.10 - opere di urbanizzazione (rete idrica);
- tav.11 - tipologia edilizia
- tav.12 - profili longitudinali
- tav.12a - sezioni stradali
- tav.13 - particolari infrastrutture
- tav.14 - particolari costruttivi
- tav.17 - norme di attuazione

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
f.to INZAINA GIOVANNI A.

Il Segretario Comunale
f.to AVELLINO MARIO

Il Consiglio Comunale
f.to CAREDDU Domenico

Prot. _____ del ___/___/2000

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge 8 giugno 1990, n.142:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 31/05/2000 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.47, c.1);

Oggi stesso viene inviata al competente organo regionale di controllo sugli atti del Comune (Co.Re.Co.);

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Comunale, li 31/05/2000

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/6/2000;

decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto da parte del Co.Re.Co.(art.32, p.1, L.R.38/94 e 4/95);


avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art.46, c.5, L.142/90).

E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal ___/___/2000, come prescritto dall'art.47, c.1, L.142/90.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Comunale li, ___/___/2000



2

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

PROVINCIA DI SASSARI

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.61 Del 20.12.2001

Oggetto: Esame osservazione e adozione definitiva del Piano di Lottizzazione Pattitoni Pietruccia e più in località Tiriddò.

L'anno **duemilauno**, il giorno **venti** del mese di **Dicembre** alle ore **17.00**, nella sala delle adunanze del Comune, convocata in sessione straordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Pres.	Ass.	Consiglieri	Pres.	Ass.
Biancu Gianpaolo	×		Deiana Mario	×	
Murrighili Pierino		×	Farina Alessandro	×	
Zirottu Maurizio	×		Meloni Maria Grazia	×	
Loddo Paolo Giorgio	×		Inzaina Giovanni Antonio	×	
Decandia Elio		×	Murrighile Domenico	×	
Maludrottu Giuseppe	×		Russo Pasquale	×	
Molino Gavino	×		/		

Assegn. n.13	In carica n.13	Presenti n.11	Assenti n.2
-----------------	-------------------	------------------	----------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor GIANPAOLO BIANCU in qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario Comunale dott. MARIO AVELLINO
- Partecipa all'adunanza del Consiglio l'Assessore comunale esterno Geom. DIEGO DECANDIA con diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE

MESSO in discussione il punto iscritto all'ordine del giorno, relativo all'oggetto, ricorda ai Sigg. Consiglieri che a seguito della deliberazione di C.C. n° 32 del 23.05.2000, resa esecutiva a norma di legge, si rende necessario approvare l'adozione definitiva del Piano di Lottizzazione in oggetto ai sensi dell'art. 20, comma 4 della L.R. 45/89.

CONCEDE quindi la parola all'Assessore Diego Decandia, Assessore all'Urbanistica, perché relazioni in merito; L'Assessore fa presente che il Piano di Lottizzazione di cui alla citata deliberazione n° 32, era già stata approvata in prima istanza dalla precedente Amministrazione Comunale. Afferma che l'Amministrazione Comunale in carica ha il compito ed il dovere di portare a compimento tale pratica. Riferisce che in tempo utile è pervenuta una sola osservazione e più precisamente quella presentata dal Sig. Dal Passo Antonio, che Nulla Osta a che tale osservazione venga recepita.

VIENE aperta la discussione.

CHIEDE ed ottiene la parola il Cons. Russo, capogruppo della lista A.N., il quale dichiara di conoscere la pratica.

Dice che allora l'iniziativa si vide positivamente in quanto meritevole di approvazione. Concorda con l'Assessore Decandia affinché la pratica compia il suo regolare iter procedurale. Chiede, però, che l'atto deliberativo che si andrà ad approvare venga trasmesso al Comitato Circostrizionale di Controllo (Co.Ci.Co.).

Dichiara, infatti, che vi è adesso più di un ragionevole dubbio che il Piano di Lottizzazione in argomento non sia pienamente conforme al dettato della legge, dal momento che il Servizio Tutela del Paesaggio, con nota Prot. n° 12286 del 22.11.2000, posizione n° 980/00, ha ritenuto tale Piano "NON ASSENTIBILE" per tutta una serie di rilievi.

CHIEDONO la parola i Consiglieri Loddo e Zirottu, esponenti della maggioranza, ed il Cons. Murrighile, esponente della minoranza, per chiedere, anch'essi, che la deliberazione venga inviata al Co.Ci.Co..

RIPRENDE la parola il Presidente per porre in votazione, in sequenza, sia l'osservazione presentata, che l'adozione definitiva del P. di L., precisando che si procederà con votazione palese.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Presidente;

SENTITI gli interventi dei vari Consiglieri succedutisi nella discussione;

VISTO il T.U. 267/2000;

■ VISTO il sottoindicato parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000:

Il Resp.le Servizio Urbanistica
F.70 (Geom. Francesco Ventroni)

VISTO l'avviso pubblicato sul quotidiano "L'Unione Sarda" avvenuto in data 05.06.2000 con il quale il Responsabile del Servizio Urbanistica rendeva noto che è stato esposto al pubblico per 30 gg. consecutivi, la variante al Piano di Lottizzazione;

DATO ATTO che nei successivi 30 gg., decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione e deposito è pervenuta l'osservazione del Sig. Dal Passo Antonio;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

PRESO ATTO dell'intervenuta votazione espletata in forma palese il cui esito è stato proclamato dal Presidente, come segue:

OSSERVAZIONE PRESENTATA DAL SIG. DAL PASSO ANTONIO

Presenti: n° 11

Votanti: n° 11

Voti Favorevoli: n° 11

Osservazione accolta

ADOZIONE DEFINITIVA DEL P. di L.:

Presenti: n° 11

Votanti: n° 11

Voti Favorevoli: n° 11

Adozione approvata

DELIBERA

1. di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 4 L.R. 45/89, l'adozione definitiva del Piano di Lottizzazione Pattitoni Pietruccia e Più in località Tiriddò, di cui alla deliberazione consiliare n° 32 del 23.05.2000;
2. di trasmettere al Comitato Circostrizionale di Controllo (Co.Ci.Co.) copia della presente deliberazione con allegata la seguente documentazione:
 - a) copia deliberazione di C.C. n° 32 del 23.05.2000 e relativi allegati;
 - b) parere del Responsabile del Servizio Urbanistica;
 - c) nota del Servizio Tutela Paesaggio di Sassari Prot. n° 12286 del 22.11.2000, posizione n° 980/00.

bm/ Esame oss.one – adozione definitiva P. di L. Pattitoni 61



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Mario Avellino

Il Sindaco
f.to Biancu Gianpaolo.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 3 / 1 /2002 al 17 / 1 /2002 come prescritto dall'art. 124, c. 1, T.U. 267/2000;
- è stata trasmessa in elenco ai signori capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. 267/2000);
- è stata trasmessa per il controllo preventivo di legittimità del CORECO con nota n. _____ del / /2002, (art. 126, c. 1, del T.U. 267/2000);
- è stata trasmessa per il controllo del CORECO con nota n. _____ del / /2002, per iniziativa dei signori consiglieri:
 - nei limiti delle illegittimità denunciate (art. 127, c. 1, del T.U. 267/2000);
- è stata trasmessa alla Prefettura con nota n. _____ del / /2002 in relazione al disposto dell'art.16 della legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modificazioni, trattandosi di materia di cui all'art. 135 T.U.267/2000.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza comunale, li 3 / 1 /2002



IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno / /2002:

- immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, T.U. 267/2000);
- decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto da parte del Co.Re.Co.(art.32, c.1, L.R.38/94 e successive modifiche e integrazioni);
- decorsi 10 giorni da chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art.33, c. 3, L.R.38/94 e successive modifiche e integrazioni);
- avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 134, c. 2, del T.U. 267/2000).

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza comunale, li / /2002

IL SEGRETARIO COMUNALE



Regione Autonoma della Sardegna
 Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali
 Informazione, Spettacolo e Sport
 Servizio Tutela Paesaggio Sassari e Nuoro
 Ufficio di Sassari
 Viale Dante n.37 - Sassari - ☎ 079/2088300

4/5

COPIA

Posizione n.980/00 Protocollo n. 4204/4 Sassari li. 01 OTT. 2003

Oggetto: Determinazione n. 1652/02 /UTPSS del 01 OTT 2003 Approvazione ex art.9 della L.R.28/98, art.28 della L.1150/42 ed art.6 del DPR 480/75 relativa al Piano di Lottizzazione zona urb.F2.
 Comune di Loiri Porto San Paolo Loc. Tiriddò - Pinnetta Brusciata

Ai Sig.ri Pietruccia Pattitoni,
 Pasqualino Pattitoni e Vittorio Carollo
 Via Donizetti
 Olbia
 e, p.c.
 Al Comune di
 Loiri Porto San Paolo



COPIA
 CONFORME
 ALL'ORIGINALE

COMUNE DI LOIRI PORTO S. PAOLO
 Provincia di Sassari

Il Funzionario
 MA

12 AGO 2003

Prot. n. 1320
 Ct. Fasc. IX-1

In allegato alla presente si trasmette, in originale, la determinazione richiamata in oggetto.
 Il richiedente ha infine l'obbligo, per le esigenze procedurali previste dall'art.25 del R.D.1357/40, di trasmettere un'ulteriore copia della tav. 7A "Planimetria sedi stradali con quote altimetriche" e della tav. 18 "certificati visure catastali estratto di mappa" della documentazione progettuale a questo Servizio per il successivo inoltro al Comune interessato.

IL DIRETTORE del SERVIZIO
 Dott. Graziano Nudda

D. n°28 rp/LMC/PV/PC



Regione Autonoma della Sardegna
*Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport*
Il Direttore del Servizio Tutela del Paesaggio di Sassari e Nuoro

- VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTE** le LL.RR. 07.01.77, n. 1 e 13.11.98, n. 31;
- VISTI** gli artt. 57 e 74 del D.P.R. 10.06.1979, n. 348;
- VISTO** l'art. 151 del T.U. in materia di beni culturali e ambientali emanato con D.Lgs. del 29.10.1999 n. 490;
- VISTO** il R.D. 03.06.1940, n. 1357;
- VISTO** il Decreto dell'Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.626/P del 14.04.2000, di nomina del Direttore del Servizio Tutela del Paesaggio di Sassari e Nuoro;
- VISTA** l'istanza dei Sig.ri Pietruccia Pattitoni, Pasqualino Pattitoni e Vittorio Carollo, residenti in Olbia, via Donizetti, relativa alla realizzazione di un Piano di Lottizzazione in Comune di Loiri Porto San Paolo, loc. Tiriddò - Pinnetta Brusciata - zona F2, distinto in catasto al F.233, M.li 3-157-159-165p-169-186-191, in ambito vincolato per effetto del D.M. del 7.11.1966 emanato ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. 490 del 29.10.1999;
- VISTO** il D.M. citato con cui è stato apposto il vincolo di cui alla L.1497/39 e rilevato che nel dispositivo e negli allegati al citato decreto non sono contenute prescrizioni specifiche di tutela in ordine al particolare ambito d'intervento interessato;
- RILEVATO** che l'opera in questione non incide direttamente con gli elementi di pregio paesistico descritti negli allegati al decreto succitato in quanto coerente con i valori tutelati;
- VISTE** le risultanze istruttorie da cui si è rilevato che l'intervento proposto è coerente con le valenze paesistiche generali dell'area vincolata in quanto in armonia con il contesto paesistico interessato, poiché, il medesimo, appare in linea di massima ben adagiato all'orografia del terreno, nel rispetto della vegetazione pregevole e delle emergenze rocciose di rilievo, purché siano rispettate, ai fini di un più corretto inserimento nell'ambito tutelato, le seguenti condizioni:
- 1) - i progetti esecutivi delle residenze, dove il terreno è pianeggiante, siano previsti ad 1 piano fuori terra, (così come sono stati rappresentati nella simulazione fotografica, qui pervenuta il 17.06.02 prot. n°5284), evitando i garage o piani seminterrati sotto le abitazioni ma prevedendo, eventualmente, solo piani completamente interrati. Le eventuali cantine, locali di sgombero, etc., potranno fuoriuscire dal piano campagna, nel prospetto a valle, solo quando il terreno presenta una discreta pendenza e mai oltre mt 1,00-1,50. Dove, invece, la pendenza del terreno è forte (in particolare vedi lotti n°3-4-6), per rispettare tale altezze, dovranno essere proposti edifici con piani di giacitura gradonati e ben adagiati alle curve di livello che comportino solo modesti sbancamenti e riporti di terreno. In tali lotti, se non è possibile rispettare le suddette condizioni, sarà vietato edificare, ma i volumi ivi previsti potranno essere trasferiti, per quanto possibile, su altri lotti meno delicati e più pianeggianti. A tal fine, sarà necessario proporre a questo Ufficio, una adeguata variante al P.d.L..
- L'Ufficio Tutela del Paesaggio del Comune che esaminerà i progetti esecutivi, all'interno del medesimo lotto, (cfr. piano quotato datato 17.06.2002, prot n°5284) potrà anche ridurre il numero dei fabbricati (accorpandoli) e modificare la loro ubicazione, se, dalle ulteriori verifiche, si riterrà opportuno, per un migliore inserimento nel paesaggio, operare tali modifiche (ad esempio, in seguito alla individuazione di un sito più pianeggiante e meno delicato);

- 2) - dovrà essere evitata, la tipologia dei fabbricati con la pianta arcuata, estranea alla tradizione edilizia locale, prevista nella tav. 11;
- 3) - gli scavi e gli sbancamenti dovranno essere previsti solo in corrispondenza dell'area di sedime dei fabbricati e dovranno essere limitati al massimo i movimenti di terra per la realizzazione delle sistemazioni esterne dei lotti e per la esecuzione dei relativi accessi;
- 4) - i grafici esecutivi delle urbanizzazioni, dovranno prevedere strade di lottizzazione che rispettino la larghezza proposta nelle sezioni stradali trasversali tipo;
- 5) - dovranno essere evitate costruzioni svettanti sulla sommità della collina, così come già richiesto da questo Ufficio, con la precedente nota n°1539 del 27.03.2002 (lotti 11 e 12); tali sommità, dovranno rimanere a verde e pertanto gli edifici dovranno essere slittati più a valle, in modo tale che i tetti non coprano lo sky-line della collina;
- 6) - i progetti esecutivi degli edifici delle urbanizzazioni, dovranno essere sempre accompagnati da un rilievo esatto della vegetazione e delle rocce nonché da un idoneo progetto di riqualificazione ambientale dell'area interessata, che preveda la messa a dimora di essenze vegetali autoctone di pregio;
- 7) - le finiture esterne dei fabbricati, dovranno essere previste, in armonia con la tradizione edilizia dell'agro;
- 8) - dovranno, sempre, essere rispettati gli alberi e le emergenze rocciose;

VISTO

l'articolo 9 della Legge regionale 12 agosto 1998, n.28,

DETERMINA

ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n.490/99 del 29.10.1999 ed alle condizioni sopraesposte, di esprimere preliminare **PARERE FAVOREVOLE DI MASSIMA** al progetto proposto, così come descritto negli elaborati grafici che si restituiscono in allegato al presente provvedimento.

Le previsioni volumetriche e tipologiche dell'intervento saranno riviste in sede di rilascio dell'autorizzazione ex art.151 del T.U. in materia di beni culturali e ambientali.

La presente determinazione è rilasciata esclusivamente per i soli fini di tutela paesistica-ambientale di cui al titolo II del T.U. in materia di beni culturali e ambientali (D.Lg.n.490 del 29.10.1999)

Resta fermo l'obbligo dell'osservanza e del rispetto di ogni ulteriore prescrizione derivante da altre, distinte, Autorità.

Ai sensi dell'art.21, u.c., della L.R.13.11.1998, n.31, la presente determinazione viene contestualmente comunicata all'Assessore.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dr. Graziano Nudda

Sassari

D. n°28 ip/LMC/PV/PC
153

n n

prima del deposito degli atti di cui sopra, a dare idonea dimostrazione del loro titolo.

Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici ed Espropriazioni:
Ing. Andrea Gossu

(3680 a pagamento)

m) PIANI URBANISTICI, PAESISTICI E TERRITORIALI

COMUNE DI GESICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della L.R. 22.12.1989, n. 45, si rende noto che il Piano Urbanistico Comunale adottato con deliberazione n. 7 dell'11.04.2002 del Consiglio Comunale, e successivamente approvato con deliberazione n. 15 del 02.07.2003 del Consiglio Comunale, è stato, ritenuto, con determinazione n. 538 del 23.09.2003 del Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia dell'Assessorato degli EE.LL. Finanze ed Urbanistica, rilasciata ai sensi dell'art. 31 della L.R. 11.04.2002, n. 7, coerente con il quadro normativo e planificatorio sovraordinato con le limitazioni di cui alla determina medesima in riferimento alla zona agricola.

Ai sensi della normativa suindicata, la parte del Piano Urbanistico approvato in via definitiva, entra in vigore dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.A.S.

Gesico, li 15 ottobre 2003

Il Segretario Comunale:
D.ssa Silvia Sonnu

(3694 a pagamento)

COMUNE DI DUALCHI

Ufficio Tecnico

Il Responsabile
del Settore Tecnico Comunale

Visto l'art. 20 della L.R. n. 45 del 22.12.1989

Rende noto

che con delib. C.C. n. 33 del 23.12.2002, rettificata con successiva delib. C.C. n. 15 del 04.07.2003, esecutiva, è stato approvato in via definitiva il Piano Urbanistico Comunale. Tali delibere sono state sottoposte a verifica di coerenza ai sensi dell'art. 31 della L.R. 11.04.2002, n. 7 e con Determ. del Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia n. 517 del 10.09.2003 il P.U.G. del Comune di Dualchi è stato dichiarato coerente col quadro normativo sovraordinato, ad eccezione delle previsioni inerenti l'attività commerciale, in quanto in contrasto con le direttive regionali sul commercio di cui alla delibera di Giunta n. 55/108/2000. Tale Piano entrerà in vigore il giorno della pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.A.S. - Parte Terza.

Dualchi, li 13 ottobre 2003

Il Responsabile del S.T.:
Geom. Marcello Betterelli
(3695 a pagamento)

COMUNE DI LOIRI
PORTO SAN PAOLO

Settore Urbanistica

Ufficio Progetti - Edilizia Privata

Il Responsabile dell'Area

ai sensi dell'art. 20 e 21 della Legge Regionale n. 45/89

Rende noto

Che il Consiglio Comunale con delibera n. 61 del 20.12.2001 ha approvato definitivamente il Piano di Lottizzazione "Pattitoni Pietruccia e più" in Zona F2, in località Tiriddò.

Loiri, li 17 ottobre 2003.

Il Responsabile dell'Area:
Geom. Francesco Ventroni
(3696 a pagamento)

COMUNE DI CODRONGIANOS

Il Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della Legge Regionale n. 45 del 22.12.1989

Rende noto

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 21.05.2003, esecutiva a termini di legge, è stata approvata in via definitiva la Variante al PUC n. 3 relativa al Completamento opere di urbanizzazione nel Centro Storico - Piano Integrato Centro Storico - L.R. 29/98 Anualità 2001. Ai sensi dell'art. 20 della suddetta L.R. n. 45/1989 la suddetta variante entra in vigore il giorno di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.A.S.

Codrongianos, li 13 ottobre 2003

Il Resp.le del Servizio Tecnico:
Geom. Giovanni Serra
(3704 a pagamento)

COMUNE DI SADALI

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 della L.R. 22.12.1989 n. 45, rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 19.12.2002 integrata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.07.2003, esecutive a termini di legge, sono stati approvati definitivamente, gli aggiornamenti e le modifiche al Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.).

Con determinazione n. 579/DG del 06.10.2003 del Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia dell'Assessorato Regionale degli

CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

Ai sensi del art.28, Legge n.1150 del 17/8/1942, modificata
dalla legge n° 167 del 22/10/1971, dalla Legge n.765 del
06/08/1967, dalla Legge n. 865 del 22/10/1971, dalla Legge n.
10 del 28/01/1977, dalla legge Regionale n. 17 del 19/05/1981
e successive, relativa al Piano di Lottizzazione per terreni
siti in Comune di Loiri - Porto San Paolo località "Tiriddo"

SCRITTURA PRIVATA

Tra i sottoscritti:

VENTRONI FRANCESCO, nato a Torpè l'1 gennaio 1948, domicilia-
to ai fini del presente atto in Loiri Porto San Paolo, ove in
appresso, geometra;

il quale interviene in questo atto non in proprio ma, nella
qualità di Dirigente del settore Urbanistica - Edilizia Pri-
vata del COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO, con sede in Loiri
Porto San Paolo, via Dante n.28, C.F.:00336160908;

autorizzato in forza di Decreto di Nomina Sindacale n.4, in
data 15 luglio 2002; che in copia conforme all'originale si
allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne
parte integrante e sostanziale;

PATTITONI PIETRUCCHIA, nata a Tempio Pausania il 14
gennaio 1950, residente in Olbia, via Donizetti n. 104, casa-
linga; C.F.: PTT PRC 50A54 L093N;

la quale dichiara di essere coniugata in regime di comunione
legale dei beni e che dispone di bene personale;

PATTITONI PASQUALINO, nato a Tempio Pausania l'1 novem-
bre 1961, residente in Loiri Porto San Paolo, località "Ti-
riddò", imprenditore; C.F.: PTT PQL 61S01 L093U;

il quale dichiara di essere coniugato in regime di comunione
legale dei beni e che dispone di bene personale;

BAZZU PAOLO, nato a Buddusò il 18 febbraio 1950, re-
sidente in Padru, via Gallura 2, geometra;

il quale interviene al presente atto non in proprio ma, in
qualità di procuratore speciale del signor:

CAROLLO VITTORIO, nato a Nove il 28 maggio 1952, ivi
residente, via San Marco n.7, architetto;

C.F.: CRL VTR 52E28F957P;

tale in forza di procura speciale autenticata nella firma dal
notaio Giuseppe Fietta di Bassano del Grappa, in data 28 mag-
gio 2003, Rep.n.126.133, che si allega al presente atto sotto
la lettera "B".

Procura tuttora valida e mai revocata od estinta come
dichiara il comparente;

al quale premettono:

- 1.) che il Comune di Loiri Porto San Paolo nel corso del pre-
sente atto sarà chiamato anche "Comune";
 - 2.) che i signori Pietruccia PATTITONI, Pasqualino PATTITONI
e Vittorio COROLLO nel corso del presente atto saranno chia-
mati anche "Ditta lottizzante";
- che la Ditta lottizzante ha, ai sensi delle disposizioni

- 8 NOV 2005


12800

Prot. Cl. Fase:

Registrato a Olbia

il 30.12.2003

al n. 269 mod. 2



dell'art.28 della legge urbanistica 17.8.1942 n.1.150, e successive modificazioni e integrazioni, presentato al Comune domanda intesa ad ottenere l'approvazione del progetto di lottizzazione, da realizzarsi in Comune di Loiri Porto San Paolo, località "Tiriddò - La Pinnetta Bruciata", nel terreno distinto in mappa e censito in Catasto Terreni al Foglio 233

- numeri:

- 3 - di ettari 1.79.25 - incolto produttivo - Classe 1 - R.D. euro 1,85 - R.A. euro 0,93;

- 157 - di ettari 5.73.96 - incolto produttivo - Classe 1 - R.D. euro 5,93 - R.A. euro 2,96;

- 159 - di are 90.27 - incolto produttivo - Classe 1 - R.D. euro 0,93 - R.A. euro 0,47;

- 165 (parte) - di are 44.55 - incolto produttivo - Classe 1 - R.D. euro 0,46 - R.A. euro 0,23;

- 169 - di are 4.00 - incolto produttivo - Classe 1 - R.D. euro 0,04 - R.A. euro 0,02;

- 186 - di are 32.06 - incolto produttivo - Classe 1 - R.D. euro 0,33 - R.A. euro 0,17;

- 191 - di are 01.10 - incolto produttivo - Classe 1 - R.D. euro 0,01 - R.A. euro 0,01;

dell'estensione complessiva di catastali Ha. 9.25.19 (novantaduemilacinquecentodiciannove) e reali di Ha 9.21.38 (nove ettari, ventuno are e trentotto centiare);

formante un sol corpo a' confini: proprietà Luciano, strada Comunale Tiriddò, proprietà Pattitoni su due lati;

3.) che detto appezzamento di terreno, classificato dal vigente Programma di Fabbricazione del Comune di Loiri Porto San Paolo, in "Zona F2", costituiscono il Piano di Lottizzazione denominato "La Pinnetta";

4.) che in data 12 maggio 2000, prot. n.4211, la Ditta lottizzante ha presentato al Comune di Loiri - Porto San Paolo domanda con allegato progetto, redatto dall'Architetto Vittorio Carollo, tendente all'autorizzazione al Piano di Lottizzazione su menzionato;

5.) che la Commissione Edilizia del Comune di Loiri - Porto San Paolo ha espresso al riguardo parere favorevole nella seduta del 17 maggio 2000, con verbale n.494/4129;

6.) che il Consiglio Comunale, con deliberazione n.32 del 23 maggio 2000, ha adottato il Piano di Lottizzazione con il relativo schema di Convenzione, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "C";

7.) che il Consiglio Comunale, con deliberazione n.61 del 20 dicembre 2001 e successiva deliberazione n. 1 del 17 gennaio 2002, ha approvato definitivamente il Piano di Lottizzazione, deliberazioni che in copia conforme si allegano al presente atto sotto le lettere "D" ed "E";

8.) che l'Ufficio Tutela del Paesaggio di Sassari (Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione della Regione Sardegna) ha espresso il proprio parere favorevole con determinazione

n. 1652/02/159 del 1.2.1993 in data 1 ottobre 2002, Pos.
n.980/00.

9.) che sono state espletate tutte le procedure previste
dalla legge Regionale n.45/89, art. 20 e 21 per l'approvazio-
ne definitiva del Piano di Lottizzazione, in corso di Pubbli-
cazione per estratto, sul Bollettino Ufficiale Regione Sarde-
gna - B.U.R.A.S., n.34, in data 31 ottobre 2003, Parte Terza;

10.) che la ditta lottizzante intende procedere all'utilizza-
zione edificatoria ai sensi del Regolamento Edilizio e delle
Norme di Attuazione del vigente Programma di Fabbricazione
del Comune di Loiri - Porto San Paolo, dell'art. 28 della
Legge n. 1150 del 17.8.1942, modificata dalla Legge n.167 del
18.4.1962, dalla Legge n.765 del 6.8.1967, dalla Legge n.865
del 22.10.1971, dalla Legge Regionale n.17 del 19.5.1981 e
successive e delle specifiche deliberazioni non pregiudizie-
voli dei diritti e delle aspettative legittimamente acquisite
con la presente Convenzione, adottate e adottande in merito
all'utilizzo, dal Consiglio Comunale di Loiri - Porto San
Paolo;

11.) che, essendo ora intenzione delle parti disciplinare e
concretizzare in apposito atto formale gli impegni e le ob-
bligazioni per il Piano di Lottizzazione predetto, di comune
accordo;


tutto quanto premesso che è e costituisce parte integrante e
sostanziale della presente convezione,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

- Art.1 -

La ditta lottizzante, per la parte che le compete, assume
l'impegno per sé e per i suoi successori a qualunque titolo
di realizzare le opere di urbanizzazione della lottizzazione,
per utilizzare i terreni in premessa con l'osservanza di tut-
te le norme pure in premessa citate, secondo le prescrizioni
della presente convenzione, di adempiere a tutte le obliga-
zioni e clausole da esse nascenti e in esse previste e secon-
do il progetto del piano di lottizzazione approvato dal C.C.
di Loiri Porto San Paolo con le delibere in premessa citate,
composto dai seguenti elaborati che, ancorché materialmente
non allegati, fanno parte integrante e sostanziale della pre-
sente convenzione:

1. Relazione;
2. Corografia;
3. Planimetria catastale;
4. Stralcio Comparto F2;
5. Area di cessione;
6. Viabilità esistente e di previsione;
7. Zonizzazione;
- 7/a. Planimetria sedi stradali con quote altimetriche;
8. Opere di urbanizzazione Sip-Enel;
- 8/a. Illuminazione pubblica;
9. Opere di urbanizzazione rete fognaria;



10. Opere di urbanizzazione rete idrica;
11. Tipologie edilizie;
12. Profili longitudinali;
- 12/a. Sezioni stradali;
13. Particolari infrastrutture;
14. Particolari costruttivi;
15. Schema di convenzione;
16. Norme di attuazione;
17. Certificati catastali ed estratti di mappa;
18. Sezioni trasversali terreno;
19. Sezioni trasversali tipo tracciato stradale;
20. Profilo longitudinale tracciato stradale;
21. Piano quotato particolareggiato con curve di livello;
22. Tipologia alberghiera;
23. Simulazione grafica e fotografica.

- Art. 2 -

Data la classificazione dei terreni nella "Zona-F2" (Turistica) dell'art.3 delle Norme di Attuazione del vigente P. di F., le parti convengono di determinare, ai sensi dell'Art. 5 delle suddette Norme, che la superficie del comprensorio, di mq. 92.138 (metri quadrati novantaduemilacentotrentotto), con una volumetria complessiva di metri cubi 9.600 (novemilaseicento), suddivisa nel modo seguente secondo la ripartizione d'uso già esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale con le Delibere citate in premessa:

- Mc. 8.000 (metri cubi ottomila) per le residenze;
- Mc. 1.600 (metri cubi milleseicento) per usi pubblici;
- Mc. 2.185 (metri cubi duemilacentottantacinque) per strutture alberghiere e/o turistiche ricettive;
- a) Aree destinate ai servizi pubblici, attrezzature collettive, verde pubblico, parcheggi pubblici, con una superficie pari a mq. 27.741 (ventisetteemilasettecentoquarantuno);
- b) Aree destinate alla viabilità pubblica per mq. 7.350 (metri quadrati settemilatrecentocinquanta).

Le aree suddette sono censite al Catasto al Foglio 233, mappali: 3, 157, 159, 169, 165 (parte), 186 e 191.

- Art. 3 -

Col presente atto i lottizzanti, ciascuno con la quota di sua rispettiva proprietà, come sopra indicate, si impegnano a cedere e a dismettere a titolo gratuito, a favore del Comune di Loiri - Porto San Paolo che, come sopra rappresentato, si impegna di accettare ed acquistare, le aree destinate all'edificazione pubblica (istruzione e attrezzature di interesse comune), al verde pubblico e a parcheggi pubblici, per una superficie di metri quadrati 27.741 (ventisetteemilasettecentoquarantuno), mq. 7.350 (metri quadrati settemilatrecentocinquanta) per viabilità pubblica e mq. 356 (metri quadrati trecentocinquantasei) per area destinata al depuratore, come dette censite in Catasto al Foglio 233; confinante con proprietà Pattitoni Giovanni, proprietà Luciano, strada

vicinale Comunale Tiriddò, salvo altri, libere da vincoli, oneri, liti pendenti, sequestri conservativi, trascrizioni contro, ostative e comunque pregiudizievoli e con le più ampie garanzie per l'evizione .

Ai sensi e per gli effetti della legge 28 febbraio 1985 n. 47, si allega, sotto la lettera "F", per formarne parte integrante e sostanziale, il Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Responsabile dell'Area del Comune di Loiri - Porto San Paolo in data 4 novembre 2003, Cert. n.118, contenente le indicazioni delle prescrizioni urbanistiche relative a quanto oggetto del presente atto.

La parte alienante espressamente dichiarata che non sono intervenute modificazioni agli strumenti urbanistici così come indicato nel suddetto certificato.

La destinazione concreta a uso pubblico delle aree suddette, salvo che essa non risulti già specificamente determinata negli elaborati progettuali, sarà stabilita ed attuata dal Comune, in conformità alle norme in vigore e anche in relazione alle esigenze di un più vasto comprensorio e del Piano di Fabbricazione, emanando a sua discrezione in quanto a tempi e modi di attuazione.

Il Comune si riserva la facoltà di dare in concessione a privati l'uso di tutte o di parte di tali aree, ai termini ed alle condizioni da accordarsi per l'attuazione delle eventuali attrezzature collettive, nel rispetto delle previsioni del P. di L., fermo restando il diritto di prelazione, a parità di condizioni, a favore della Ditta lottizzante o ai suoi successori a qualunque titolo.

- Art. 4 -


Prima della vendita dei lotti o della edificazione di essi, la Ditta lottizzante dovrà procedere, con il controllo del Comune, a determinare in sito e mediante l'apposizione di segni inamovibili di confine, le delimitazioni dei lotti, delle strade, delle aree a uso pubblico cedute al Comune come sopra e delle altre aree a diverse destinazioni.

L'utilizzazione delle varie aree avverrà con il rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione, negli atti allegati e delle norme tutte citate in premessa.

- Art. 5 -

Il Comune autorizza la Ditta lottizzante a eseguire i lavori relativi all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria sulle aree della stessa che verranno cedute a titolo gratuito.

Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria previste nella presente Convenzione dovrà essere rilasciata dal Comune, a norma del regolamento Edilizio, la Concessione Edilizia e comunicata la nomina del direttore dei Lavori responsabile con la sua dichiarazione della sua accettazione e conoscenza della presente Convenzione e dei suoi allegati.



La Ditta lottizzante, per sé e per i terzi aventi causa a qualunque titolo, si obbliga alla realizzazione, a regola d'arte ed a sua esclusiva cura e spese, di tutte le opere di urbanizzazione primaria previa dichiarazione di inizio dei lavori, secondo quanto segue:

a.) Costruzione della rete stradale relativa alla lottizzazione secondo il tracciato, le larghezze e le sezioni - tipo quali risultano dalle planimetrie di progetto del Piano di Lottizzazione approvato dal C.C. e nel rispetto di quanto disposto dalla determinazione emessa dalla R.A.S. Assessorato alla Pubblica Istruzione, 1652/02/159SS, in data 21 ottobre 2002, Pos. 980/00, in conformità a quanto disposto dal Regolamento Edilizio, salvo le modalità e le norme tecniche del progetto esecutivo che sarà sottoposto alle prescritte approvazioni ed in ogni caso in modo tale da assicurare l'agibilità, la sicurezza del traffico veicolare e pedonale ed il deflusso delle acque piovane.

b.) Costruzione della rete idrica di distribuzione di acqua per usi civili all'interno della Lottizzazione e di collegamento della rete stessa con l'acquedotto comunale, qualora, a insindacabile decisione della Amministrazione Comunale o dell'Ente gestore, esista sufficiente disponibilità idrica.

Il diritto di allaccio deve essere concesso in via provvisoria, revocabile, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale o dell'Ente Gestore, ogni qual volta i medesimi lo ritengano necessario. Nel caso in cui la disponibilità idrica fosse insufficiente, la Ditta lottizzante dovrà provvedere a sua cura e spese al fabbisogno idrico, previa le autorizzazioni di rito, le caratteristiche di massima ed il percorso della rete idrica risultano nelle tavole di lottizzazione secondo le modalità e le norme tecniche del progetto redatto comunque in modo tale da garantire un idoneo approvvigionamento idrico.

c.) Costruzione della rete fognaria e dei relativi impianti atti ad assicurare un corretto allontanamento e smaltimento delle acque luride, in conformità alle disposizioni igienico-sanitarie e anti-inquinamento del suolo e delle acque, in particolare della Legge n° 319 del 10/05/1976 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle disposizioni regionali vigenti o future in materia di regolamentazione degli scarichi.

La Ditta lottizzante si impegna, con spese a totale carico della stessa, ad allacciare le condutture fognarie all'impianto di depurazione previsto nel piano di lottizzazione, dietro la semplice autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o dell'Ente Gestore.

La rete fognaria, il suo tracciato, le sue caratteristiche, i suoi raccordi o sbocchi, risultano dalle tavole di progetto secondo le modalità e le norme tecniche del progetto di lottizzazione.

vitù di uso pubblico.

Sulla viabilità e negli spazi di sosta a destinazione sia pubblica che privata dovranno essere realizzate, a cura e spese della Ditta lottizzante, le segnalazioni stradali regolamenti, sia orizzontali che verticali, in vigore al momento della consegna al Comune.

- Art. 10 -

La Ditta lottizzante si obbliga ad acconsentire, senza diritto di compenso o di identità, al Comune (o ad altro Ente designato dal Comune) l'allaccio alla rete viaria, idrica, elettrica e fognaria e ciò in qualunque tempo entro il termine di durata della presente Convenzione, fatto salvo l' eventuale consenso, ove necessario, degli Enti erogatori e la corresponsione da parte del Comune e dell' Ente pubblico da esso designato, dell' indennità e/o di altri eventuali oneri richiesti dagli Enti erogatori e salvo che detto allaccio non pregiudichi in alcun modo la funzionalità degli impianti in relazione alle esigenze della lottizzazione.

- Art. 11 -

La Ditta lottizzante, o per essa i terzi aventi causa a qualche titolo, si obbliga, anche con la eventuale costituzione di un Consorzio obbligatorio di gestione, a curare la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di urbanizzazione indicate nella presente convenzione e nelle tavole di lottizzazione richiamate, fino al momento della loro consegna al Comune o a altro Ente erogatore interessato (per esempio Enel , Telecom , etc.) salvo diverse successive pattuizioni.

Il predetto obbligo di manutenzione graverà comunque sui lottizzanti e loro aventi causa a qualsiasi titolo per tutta la durata decennale della presente convenzione.


- Art. 12 -

La Ditta lottizzante, o per essa i terzi aventi causa a qualsiasi titolo, si obbliga a trasferire e dismettere in piena e assoluta proprietà, a favore del Comune di Loiri Porto San Paolo, a semplice richiesta dello stesso e senza corrispettivo, anche in più tempi successivi, le opere e gli impianti di urbanizzazione elencati nella presente convenzione e negli allegati ivi richiamati.

Gli atti di trasferimento dovranno avvenire a seguito di regolare deliberazione del C.C. e a richiesta del Comune rivolta alla Ditta lottizzante che si obbliga, per se o suoi aventi causa, ad effettuare detti atti di trasferimento entro trenta giorni dalla richiesta del Comune.

La viabilità, le altre opere e gli impianti devono essere trasferiti previo positivo collaudo e in stato di piena agibilità e efficienza.

L'obbligazione per il trasferimento delle opere e degli impianti di urbanizzazione, viene assunta anche a favore di altri Enti pubblici interessati che, con il consenso del



Comune, avranno diritto di richiedere e ottenere, alla condizione suddetta, il trasferimento di opere e impianti particolari, di loro specifica competenza:

così l'Enel per la rete elettrica, di illuminazione e accessori, la Telecom per la rete telefonica, eventuali altri Enti già esistenti o da costituire per la rete idrica e la fognatura o le strade.

- Art. 13 -

Fermo in ogni caso il termine massimo di utilizzazione, previsto in anni 10 (dieci), il Comune rilascerà le singole Concessioni Edilizie anche antecedentemente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

Alla realizzazione del 50% (cinquanta per cento) della potenzialità edificatoria dell'intera lottizzazione verrà eseguita la verifica sulle opere di urbanizzazione effettivamente realizzate. Il rilascio delle successive concessioni edilizie, nella misura del 30% (trenta per cento), è subordinata alla realizzazione completa di impianti fognari e di fognatura, impianti idrici, nonché della predisposizione di tutti gli altri sottoservizi (canalizzazioni Telecom-Enel e simili), mentre il rilascio delle successive concessioni edilizie, nella misura del restante 20% (venti per cento) dei potenziali volumi, sono subordinate alla effettiva esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione con la eccezione del tappetino di usura e dei marciapiedi che dovranno essere comunque ultimati entro il periodo di validità della convenzione.

- Art 14 -

Qualora il Lottizzante proceda all'alienazione delle aree lottizzate, dovrà trasmettere agli acquirenti a qualsiasi titolo, gli oneri di cui alla Convenzione stipulata con il Comune, richiamando nell'atto di trasferimento tutte le clausole contenute nella presente Convenzione, che prevede:

a.) L'acquirente è obbligato in solido con la Ditta lottizzante, in proporzione alla volumetria reale acquistata, all'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Ditta lottizzante nei confronti del Comune.

b.) L'acquirente prende atto che il Comune non rilascerà i Certificati di abitabilità e/o agibilità fino a quando le costruzioni cui essi si riferiscono non siano servite dalle opere di urbanizzazione primaria.

E' data facoltà al Comune di sospendere le concessioni edilizie degli edifici qualora, non vengano realizzate le opere di urbanizzazione primaria secondo le modalità riportate nell'art. 14) che precede.

d) L'acquirente si impegna ad osservare, nella edificazione e nella utilizzazione delle costruzioni, tutte le norme di legge, del regolamento edilizio comunale e della Convenzione di lottizzazione coi relativi allegati.

e) L' acquirente si impegna ad inserire tutte le clausole di

d.) Costruzione della rete di distribuzione dell'energia elettrica per uso privato e pubblico, comprende la linea a medio e bassa tensione, le cabine di trasformazione e gli allacci alla rete di distribuzione esistente, dimensionata in relazione alla popolazione insediabile nella lottizzazione.

Le caratteristiche della rete, il suo tracciato, le modalità costruttive, i materiali risultano dalle tavole di lottizzazione, secondo le norme tecniche del progetto. In ogni caso tale impianto dovrà essere realizzato nel rispetto delle disposizioni che verranno imposte dall' ENEL e delle disposizioni dello schema generale di elettrificazione che sarà siglato dall' ENEL.

Qualora gli impianti a rete di cui alle precedenti lettere dovranno essere sovra dimensionati rispetto alle esigenze della lottizzazione, in ragione della loro opportuna utilizzazione per zone adiacenti appartenenti a proprietari diversi dalla Ditta lottizzante, questa si impegna a realizzare le suddette opere con le caratteristiche richieste dal Comune, purchè i costi non superino le quote di urbanizzazione secondaria disponibili.

Gli oneri derivanti da tale sovradimensionamento saranno detratti dalle quote di urbanizzazione secondaria a carico della Ditta lottizzante.

e.) Costruzione dell'impianto di illuminazione della viabilità, delle aree di parcheggio e ad uso comune o pubblico, come dalla tavola di lottizzazione, in cui è prevista l'ubicazione dei singoli punti luce, secondo le modalità e le norme tecniche del progetto ed in ogni caso nel rispetto dello schema generale di elettrificazione che sarà siglato dall' ENEL.

f.) Sistemazione degli spazi di sosta indicati nelle tavole di lottizzazione, secondo le caratteristiche di massima, salvo le modalità e le norme tecniche del progetto.


g.) Predisposizione delle canalizzazioni interrato per la rete telefonica come dalla tavola di lottizzazione, secondo le modalità e le norme tecniche del progetto, realizzato secondo lo schema generale concordato ed approvato dall'Ente Gestore e nel rispetto delle caratteristiche tecniche contenute nelle condizioni generali dell'Ente stesso.

h.) Costruzione della rete degli idranti costituenti gli impianti di inaffiamento e anti incendio delle superfici destinate al verde pubblico, viabilità e proprietà private, come dalle tavole di lottizzazione.

L'impianto dovrà essere conforme alle vigenti e future disposizioni emanate dalla R.A.S. e dal Comune in materia di anti incendio.

- Art.6 -

La quota parte a carico della Ditta lottizzante per le opere di urbanizzazione secondaria è determinata dalle tabelle approvate con deliberazione del C.C. in vigore al momento



del rilascio delle concessioni edilizie.

Detta quota verrà versata dalla Ditta lottizzante, direttamente o per tramite dei richiedenti la singola concessione, in relazione alla volumetria da essa consentita e comunque entro il termine di validità della singola concessione.

Il Comune si riserva la possibilità di richiedere il pagamento in numerario della quota di urbanizzazione secondaria in un'unica soluzione, nel momento stesso in cui l'Amministrazione Comunale intenda concretamente eseguire le opere di urbanizzazione secondaria, e comunque entro il termine di validità della presente convenzione.

In alternativa a quanto sopra, il Comune si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta lottizzante la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria, corrispondenti agli oneri specifici a carico della Ditta stessa, con destinazione d'uso e tempi di esecuzione a discrezione dell'Amministrazione.

- Art. 7 -

Per quanto non sia già previsto dalla presente Convenzione e nei suoi allegati, l'esecuzione di ogni opera di urbanizzazione secondaria posta a carico della Ditta lottizzante, dovrà essere attuata sulla base di uno specifico progetto esecutivo, redatto a cura e spese della Ditta stessa, con descrizione tecnica esecutiva a computo metrico estimativo, che dovrà essere approvato dal Comune e, per quanto occorra, dagli altri Enti interessati (Ufficio Tutela del Paesaggio, Enel, Telecom, etc.) e realizzata con il diritto, per il Comune, di controllo in corso d'opera.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di realizzare tali opere anche al di fuori delle aree oggetto del Piano di Lottizzazione.

- Art. 8 -

Tutte le opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, eseguite, sia all'interno che all'esterno delle aree del P. di L., siano o non da cedere al Comune, dovranno dallo stesso essere collaudate, anche per singoli comparti.

Gli oneri di collaudo verranno determinati in relazione all'entità delle opere di urbanizzazione, a norma di tariffe professionali, a spesa della Ditta lottizzante.

- Art. 9 -

Fino al momento della consegna totale o parziale al Comune, la viabilità sarà soggetta al regime delle strade private a uso pubblico, come previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

La viabilità sarà inoltre gravata, sino al momento della consegna totale o parziale al Comune, da servitù di pubblico transito.

Il Comune avrà il potere e l'obbligo di disciplinare, a norma di legge, la circolazione all'interno della lottizzazione, in tutte le aree e strade pubbliche o soggette a ser-

vitù di uso pubblico.

Sulla viabilità e negli spazi di sosta a destinazione sia pubblica che privata dovranno essere realizzate, a cura e spese della Ditta lottizzante, le segnalazioni stradali regolamenti, sia orizzontali che verticali, in vigore al momento della consegna al Comune.

- Art. 10 -

La Ditta lottizzante si obbliga ad acconsentire, senza diritto di compenso o di identità, al Comune (o ad altro Ente designato dal Comune) l'allaccio alla rete viaria, idrica, elettrica e fognaria e ciò in qualunque tempo entro il termine di durata della presente Convenzione, fatto salvo l'eventuale consenso, ove necessario, degli Enti erogatori e la corresponsione da parte del Comune e dell' Ente pubblico da esso designato, dell' indennità e/o di altri eventuali oneri richiesti dagli Enti erogatori e salvo che detto allaccio non pregiudichi in alcun modo la funzionalità degli impianti in relazione alle esigenze della lottizzazione.

- Art. 11 -

La Ditta lottizzante, o per essa i terzi aventi causa a qualche titolo, si obbliga, anche con la eventuale costituzione di un Consorzio obbligatorio di gestione, a curare la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di urbanizzazione indicate nella presente convenzione e nelle tavole di lottizzazione richiamate, fino al momento della loro consegna al Comune o a altro Ente erogatore interessato (per esempio Enel , Telecom , etc.) salvo diverse successive pattuizioni.

Il predetto obbligo di manutenzione graverà comunque sui lottizzanti e loro aventi causa a qualsiasi titolo per tutta la durata decennale della presente convenzione.


- Art. 12 -

La Ditta lottizzante, o per essa i terzi aventi causa a qualsiasi titolo, si obbliga a trasferire e dismettere in piena e assoluta proprietà, a favore del Comune di Loiri Porto San Paolo, a semplice richiesta dello stesso e senza corrispettivo, anche in più tempi successivi, le opere e gli impianti di urbanizzazione elencati nella presente convenzione e negli allegati ivi richiamati.

Gli atti di trasferimento dovranno avvenire a seguito di regolare deliberazione del C.C. e a richiesta del Comune rivolta alla Ditta lottizzante che si obbliga, per se o suoi aventi causa, ad effettuare detti atti di trasferimento entro trenta giorni dalla richiesta del Comune.

La viabilità, le altre opere e gli impianti devono essere trasferiti previo positivo collaudo e in stato di piena agibilità e efficienza.

L'obbligazione per il trasferimento delle opere e degli impianti di urbanizzazione, viene assunta anche a favore di altri Enti pubblici interessati che, con il consenso del



Comune, avranno diritto di richiedere e ottenere, alla condizione suddetta, il trasferimento di opere e impianti particolari, di loro specifica competenza:

così l'Enel per la rete elettrica, di illuminazione e accessori, la Telecom per la rete telefonica, eventuali altri Enti già esistenti o da costituire per la rete idrica e la fognatura o le strade.

- Art. 13 -

Fermo in ogni caso il termine massimo di utilizzazione, previsto in anni 10 (dieci), il Comune rilascerà le singole Concessioni Edilizie anche antecedentemente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

Alla realizzazione del 50% (cinquanta per cento) della potenzialità edificatoria dell'intera lottizzazione verrà eseguita la verifica sulle opere di urbanizzazione effettivamente realizzate. Il rilascio delle successive concessioni edilizie, nella misura del 30% (trenta per cento) è subordinata alla realizzazione completa di impianti fognari e di fognatura, impianti idrici, nonché della predisposizione di tutti gli altri sottoservizi (canalizzazioni Telecom-Enel e simili), mentre il rilascio delle successive concessioni edilizie, nella misura del restante 20% (venti per cento) dei potenziali volumi, sono subordinate alla effettiva esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione con la eccezione del tappetino di usura e dei marciapiedi che dovranno essere comunque ultimati entro il periodo di validità della convenzione.

- Art 14 -

Qualora il Lottizzante proceda all'alienazione delle aree lottizzate, dovrà trasmettere agli acquirenti a qualsiasi titolo, gli oneri di cui alla Convenzione stipulata con il Comune, richiamando nell'atto di trasferimento tutte le clausole contenute nella presente Convenzione, che prevede:

a.) L'acquirente è obbligato in solido con la Ditta lottizzante, in proporzione alla volumetria reale acquistata, all'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Ditta lottizzante nei confronti del Comune.

b.) L'acquirente prende atto che il Comune non rilascerà i Certificati di abitabilità e/o agibilità fino a quando le costruzioni cui essi si riferiscono non siano servite dalle opere di urbanizzazione primaria.

E' data facoltà al Comune di sospendere le concessioni edilizie degli edifici qualora, non vengano realizzate le opere di urbanizzazione primaria secondo le modalità riportate nell'art. 14) che precede.

d) L'acquirente si impegna ad osservare, nella edificazione e nella utilizzazione delle costruzioni, tutte le norme di legge, del regolamento edilizio comunale e della Convenzione di lottizzazione coi relativi allegati.

e) L' acquirente si impegna ad inserire tutte le clausole di

cui al presente articolo negli eventuali successivi atti di trasferimento degli immobili.

Negli atti di trasferimento dovrà darsi atto che tutte le clausole di cui al presente articolo vengono approvate dall'acquirente anche ai sensi dell' art. 1341 del Codice Civile e che l' acquirente si impegna a chiedere l' approvazione , a norma dello stesso articolo , anche ai suoi eventuali successori.

La Ditta lottizzante si obbliga, per sé e per i suoi aventi causa , a trasmettere al Comune di Loiri - Porto San Paolo (in plico raccomandato) entro novanta giorni dalla stipulazione, coppia autentica dell'atto di trasferimento pubblico.

- Art. 15 -

In caso di inadempienze della Ditta lottizzante ad una qualsiasi delle clausole della presente Convenzione, il Comune, previa diffida a adempiere, potrà sospendere l'esecuzione dei lavori ed il rilascio delle concessioni edilizie nella zona che a suo giudizio riterrà interessata dalle inadempienze, nonchè procedere d'ufficio in danno della parte inadempiente previo formale preavviso di giorni quindici.

Avvenuto l'adempimento o l'esecuzione in danno, e previo rimborso al comune delle spese sostenute, saranno revocati i provvedimenti di sospensione dei lavori e sarà ripreso il rilascio delle concessioni edilizie.


Il Comune potrà inoltre dichiarare, in danno della Ditta lottizzante, la decadenza della presente convenzione per la parte non eseguita nei seguenti casi:

- mancato rispetto dei termini fissati dal precedente articolo per l' attuazione di quanto ivi previsto, salvi casi di forza maggiore;
- mancata esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale difformità per progetti approvati, con mancata ottemperanza a quanto richiesto dal comune per il rispetto della convenzione;
- mancata reintegrazione, nel termine fissato dal comune, della fidejussione di cui al successivo articolo;
- mancato adempimento degli obblighi fiscali nascenti dalla presente convenzione o ad essa conseguenti;
- mancato inserimento, da parte della ditta lottizzante, negli atti di trasferimento a terzi degli immobili, delle clausole di cui al precedente Art. 15;
- reiterate e gravi violazioni delle altre norme contenute nella presente convenzione.

La dichiarazione di decadenza totale o parziale comporterà la perdita di tutti i diritti derivanti al lottizzante per effetto della presente convenzione.

- Art. 16 -

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione e suoi allegati, il cui co-



sto viene consensualmente determinato in complessive euro 408.808,87 (quattrocentoottomilaottocentootto virgola ottantasette), come da computo metrico di massima allegato, così come corretto dall'ufficio tecnico comunale, la ditta lottizzante ha consegnato al Comune di Loiri Porto San Paolo la Polizza di fidejussione emessa dalla Compagnia Assicuratrice "FONDIARIA - SAI" Agenzia di Olbia, in data 10 aprile 2003 e in data 9 dicembre 2003, dell'importo complessivo di euro 408.808,87 (quattrocentoottomilaottocentootto virgola ottantasette), importo pari al 100% (cento per cento) del costo delle opere di urbanizzazione primaria, determinato con computo metrico estimativo del predetto costo complessivo.

Come risulta dalla polizza fidejussoria, detta garanzia sarà valida finchè, realizzate e positivamente collaudate tutte le opere, il Comune non ne abbia autorizzato lo svincolo mediante formale atto deliberatorio da adottarsi entro giorni 90 (novanta) dal collaudo positivo.

Le parti danno atto che il Comune avrà diritto di richiedere al fidejussore il pagamento delle somme occorrenti (nella misura determinata dall'Ufficio Tecnico del Comune o da altro tecnico incaricato dal Comune) alla realizzazione, in via surrogativa ed in danno della ditta lottizzante, inadempiente nonostante diffida e preavviso delle opere non eseguite o eseguite in difformità (risultante da accertamento dell'Ufficio Tecnico Comunale) rispetto alle previsioni progettuali.

Il fidejussore è obbligato a effettuare il detto pagamento a semplice richiesta del Comune, entro i limiti dell'importo garantito con esclusione espressa dell'applicazione delle norme di cui gli Artt. 1944, 2° comma, 1955, 1956 e 1957 del Codice Civile, e senza attendere la pronuncia del giudice o degli arbitri o degli eventuali accezioni dei lottizzanti e dei suoi aventi causa a qualunque titolo.

Previo espresso consenso del Comune, la fidejussione potrà essere ridotta in proporzione al progressivo compimento delle opere di urbanizzazione primaria positivamente collaudate, tenendo tuttavia conto del costo, in base a preventivi aggiornati, occorrente alla realizzazione delle opere residue.

A tal fine il Comune rilascerà apposita dichiarazione liberatoria sulle opere effettivamente realizzate, da presentare presso la compagnia assicurativa che ha prestato fidejussione, per l'aggiornamento del premio.

La ditta lottizzante si obbliga inoltre, per se e per i propri aventi causa:

- ad integrare l'importo della fidejussione, a richiesta del comune qualora esso diventi insufficiente a garantire il 100% delle opere da realizzare;
- a reintegrare la fidejussione, totalmente o parzialmente, in misura corrispondente alle somme utilizzate dal Comune per eseguire le opere le opere direttamente , a seguito di ina-

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE DELL'INTEN-
DENZA DI FINANZA DI SASSARI N° 34CC/96
DELL' 11-03-1996

dempienze del lottizzante ;

- ad aggiornare ogni due anni prezzi delle opere da realizzare, con la eventuale aggiornamento dell'importo a garanzia tramite integrazione della fidejussoria

- Art. 17 -

La presente convenzione scadrà al termine di anni 10 (dieci) decorrenti dalla data di stipula del presente atto, salvo che le parti, in qualunque momento prima della scadenza, non si accordino per prorogarla o rinnovarla con eventuali modifiche e integrazioni.

Alla scadenza della convenzione nel caso in cui questa non fosse prorogata o rinnovata, per la parte del territorio nella quale non fosse eventualmente completata l'edificazione, restano in vigore le previsioni del progetto urbanistico allegato alla presente Convenzione, solo se le urbanizzazioni sono, a quella data, ultimate e collaudate. In caso contrario, si dovrà procedere al rinnovo, a termine di legge. Nel caso in cui, le opere mancanti, siano realizzate dal comune in danno del lottizzante, ed il lottizzante non abbia corrisposto al Comune tali somme, il Comune non rilascerà concessioni edilizie per i volumi ancora da realizzare.

- Art. 18 -

Tutte le contestazioni che potessero sorgere sull'entità ed esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dalla presente Convenzione saranno decise secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, da un Collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui nominati rispettivamente dal Comune e dalla Ditta lottizzante ed il terzo sull'accordo fra le parti con funzione di Presidente, in difetto di accordo la scelta sarà operata dal Presidente del Tribunale di Tempio Pausania.

Detto Collegio giudicherà anche in via irrituale, secondo le norme stabilite dal Codice Civile.

- Art. 19 -


Le spese del presente atto ed altre conseguenti ed eventuali sono a carico dei lottizzanti, che chiedono tutte le agevolazioni fiscali in materia e specialmente quelle previste dall'Art. 32 del D.P.R. n. 601 del 29.9.1973, in relazione al titolo IV° della legge 865 del 22.10.1971 e successive modificazioni e integrazioni.

I compensi e le spese, compresi gli oneri tributari per il rilascio della polizza assicurativa fidejussoria, sono a carico della Ditta lottizzante, salvo quanto previsto per l'eventuale delle opere di urbanizzazione.

Le spese degli atti di trasferimento delle opere di urbanizzazione previsti dal presente atto e loro conseguenti ed eventuali saranno a carico delle Ditta lottizzante o dei suoi aventi causa.

- Art. 20 -

La Ditta lottizzante designa quale suo unico rappre-



sentante verso il Comune per tutti i rapporti e gli atti relativi e conseguenti alla presente Convenzione al piano di Lottizzazione, la signora Pattitoni Pietruccia già generalizzata, alla quale col presente atto conferisce i poteri di suo mandatario, il cui operato si avrà da essi fin d'ora per rato et valido.

La sostituzione del rappresentante dovrà risultare da dichiarazione notarile notificata al Sindaco del Comune di Loiri Porto San Paolo.

Il signor Paolo Bazzu dichiara che il signor Vittorio Corollo è coniugato in regime di separazione dei beni.

Il presente atto rimarrà depositato negli atti del notaio che ne autenticherà le sottoscrizioni.

IN ORIGINALE FIRMATO

VENTRONI FRANCESCO

PATTITONI PIETRUCCIA

PATTITONI PASQUALINO

BAZZU PAOLO

Repertorio n.66.437

Raccolta n.16.896

AUTENTICA

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto ROBERTO GOVEANI, Notaio in Olbia, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania,

CERTIFICO

che i signori:

VENTRONI FRANCESCO, nato a Torpè l'1 gennaio 1948, domiciliato ai fini del presente atto in Loiri Porto San Paolo, ove in appresso, geometra;

nella qualità di Dirigente del settore Urbanistica - Edilizia Privata del COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO, con sede in Loiri Porto San Paolo, via Dante n.28, C.F.:00336160908;

autorizzato in forza di Decreto di Nomina Sindacale n.4, in data 15 luglio 2002;

PATTITONI PIETRUCCIA, nata a Tempio Pausania il 14 gennaio 1950, residente in Olbia, via Donizetti n. 104, casalinga;

PATTITONI PASQUALINO, nato a Tempio Pausania l'1 novembre 1961, residente in Loiri Porto San Paolo, località "Tiriddò", imprenditore;

BAZZU PAOLO, nato a Buddusò il 18 febbraio 1950, residente in Padru, via Gallura 2, geometra;

non in proprio ma, in qualità di procuratore speciale del signor:

CAROLLO VITTORIO, nato a Nove il 28 maggio 1952, ivi residente, via San Marco n.7, architetto;

tale in forza di procura speciale autenticata nella firma dal notaio Giuseppe Fietta di Bassano del Grappa, in data 28 maggio 2003, Rep.n.126.133;

della cui personale identità io notaio sono certo, hanno apposto le firme che precedono in mia presenza, previa rinunzia

all'assistenza dei testimoni, in Olbia, nel mio studio in via
Vittorio Veneto n.29/E.

Olbia, dieci dicembre duemilatre.

IN ORIGINALE FIRMATO

ROBERTO GOVEANI notaio



Pattitoni Pietruccia
Via Donizetti, 104
07026 – OLBIA



Comune di Loiri Porto San Paolo
Provincia di Olbia Tempio
Codice Amministrazione: c_m276
Prot. in Arrivo ore 12.04.58
n. 0008898
del 19-06-2018
Categoria 6 Classe 3 Fas. 1

Addi _____05/2018

Spett.le Comune di Loiri Porto San Paolo
Al Sindaco
All'Assessore Urbanistica
Al responsabile Area Tecnica

Oggetto: P. di L. Pattitoni Pietruccia e Più.
Completamento piano di lottizzazione

Con riferimento ed in riscontro alla nota n. 5504 datata 11.04.2017, si trasmettono 8 -copie delle tavole per un totale di n. 130 allegati cartacei, e n. 3 supporto magnetico, per i successivi adempimenti, così come di seguito riportato; *più versamento diritti di segreteria/istruttoria*

- A – RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
- B – ZONIZZAZIONE APPROVATA-ZONIZZAZIONE DI COMPLETAMENTO (RAFFRONTO)
- C – INQUADRAMENTO URBANISTICO E CATASTALE
- D – CERTIFICATI CATASTALI
- E – PROPOSTA DI ZONIZZAZIONE
- F – VIABILITA'
- G – OPERE DI URBANIZZAZIONE
- H – PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- I – TIPOLOGIE EDILIZIE
- ✓ J – SCHEMA DI CONVENZIONE
- K – NORME DI ATTUAZIONE
- L – STRUTTURA RTA
- M – SEZIONE DEL TERRENO
- N – RELAZIONE PAESAGGISTICA
- O – RAPPORTO PRELIMINARE VERIFICA ASSOGETTABILITA' A VAS

I sottoscritti,

Bazzu Paolino nato a Buddusò il 18.02.1950, CF BZZPLN50B18B246I, residente a Padru alla via Gallura,1
Bazzu Daniela, nata a Olbia il 12.11.1978, cf BZZDNL78S52G015U res. a Olbia via Donizetti 104
Bazzu Giuseppe, nato a Olbia il 18.10.1981, cf BZZGPP81R18G015L res. Olbia, via Donizetti, 104
Pattitoni Pasqualino nato a Tempio il 01.11.1961, cf PTPPQL61S01L093U, res. a _____
Loc. Tiriddò, Com. Loiri Porto San Paolo _____

Carollo Vittorio, nato a Nove (VI) il 28.05.1952, cf CRLVTR52E28F957P, res. a Nove, via S.Marco, 7
del quale, in rappresentanza interviene Bazzu Paolino per procura _____

confermano quanto sopra, per il proseguo nominano e costituiscono rappresentante nei confronti del Comune, e di qualsiasi altro Ente Pattitoni Pietruccia nata a Tempio il 14.01.1950, cf PTPPRC50A54L093N, residente a Olbia via Donizetti, 104, che accetta e conferma l'accettazione della rappresentanza e tutto quanto sopra riportato, la quale, ai fini di questa mandato è investita della necessaria facoltà in modo che in nessun modo ed in qualsiasi caso e per qualsiasi atto, anche se qui non specificatamente indicato, si possa opporre mancanza od imprecisione di poteri dovendo essere considerato come "alter ego" dei mandanti stessi, i quali promettono, fin da ora di avere per valido ed approvato l'operato della surriferita rappresentante, sotto gli obblighi di legge

[Handwritten signatures and names]
P. Pattitoni; P. Pattitoni; P. Pattitoni; P. Pattitoni